



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

**PROTOCOLLO D'INTESA
PROGETTO "CONTROLLO DEL VICINATO"
TRA LA PREFETTURA DI PISA, I SINDACI DEI COMUNI E I RAPPRESENTANTI
DELLE UNIONI DEI COMUNI CHE VI ADERISCONO**

PREMESSO

- che assicurare la più ampia fruizione del diritto alla sicurezza è una condizione imprescindibile per garantire ai cittadini il pieno esercizio delle libertà riconosciute dal nostro ordinamento giuridico, in forma individuale e collettiva nonché un fattore determinante per lo sviluppo sociale ed economico del territorio;
- che l'aumentata sensibilità sociale impone la necessità di adottare nuove strategie mediante il ricorso a tutte le risorse fruibili, ponendo in essere ogni attività finalizzata ad assicurare il rispetto delle norme che regolano la vita civile e il miglioramento delle condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale;
- che è pertanto necessario pervenire all'impostazione di un sistema integrato di sicurezza, quale nuovo modello gestionale, rafforzando la collaborazione tra Amministrazioni centrali, Istituzioni e società civile;
- che in tale contesto di sicurezza integrata è necessario valorizzare al massimo i percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione diretta dei cittadini i quali, allo scopo di contribuire all'innalzamento degli standard di sicurezza della comunità, potranno fornire ogni informazione utile ai fini preventivi e repressivi ed interloquire con le Forze di Polizia, anche mediante gli strumenti informatici di cui le stesse dispongono;
- che le "Linee Guida per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48 – approvate su proposta del Ministro dell'Interno il 26 luglio 2018 in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali - prevedono il coinvolgimento della società civile nei progetti territoriali finalizzati al miglioramento della sicurezza urbana, mediante forme di partecipazione che sono alla base della crescita dei livelli di sicurezza percepita;



Prefettura di Pisa

Ufficio Territoriale del Governo

ATTESO

- che con il presente “Protocollo”, riferito alla istituzione del “Controllo del vicinato” per l’intero territorio dei Comuni aderenti, le parti intendono:
- fornire un ulteriore contributo all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, istituzionalmente svolta dalle Forze di Polizia;
- implementare le tradizionali linee di intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, mediante la valorizzazione di forme di controllo sociale del territorio comunale in relazione alla specificità dei contesti e tenuto anche conto delle esigenze delle aree rurali ivi presenti;
- incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio;
- promuovere forme di sicurezza partecipata attraverso il coinvolgimento della cittadinanza;

RITENUTO

che il progetto in parola vada inquadrato nell’art. 54, comma 1, lett. e), Testo Unico Enti locali, che attribuisce ai Sindaci, in qualità di Ufficiali di Governo, la vigilanza sul territorio urbano;

che pertanto le comunicazioni di emergenza e di soccorso pubblico da effettuarsi con i numeri istituzionali di emergenza 112 NUE, 113, 115 e 118 esulano dall’ambito di applicazione del presente Protocollo;

VISTI

- la Legge 1° aprile 1981, n. 121 recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”;
- la Legge 7 marzo 1986, n. 65, recante “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- l’art. 17 comma 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante “Interventi legislativi di tutela della sicurezza dei cittadini”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché, da ultimo, il Provvedimento a carattere generale del Garante per la



Prefettura di Pisa

Ufficio Territoriale del Governo

Protezione dei Dati Personali in data 8 aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010;

- l'art. 1 comma 439 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferisce al Ministro dell'Interno e, per sua delega, al Prefetto, la facoltà di promuovere forme di collaborazione con gli Enti locali per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini;
- il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 5 agosto 2008;
- la Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- la Direttiva del Ministro dell'Interno n. 11001/110(23) del 30 aprile 2015, recante "Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio";
- il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la circolare n. 558/A/421.2/70/456 dell'8 febbraio 2005 (*Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia*);
- la circolare n.558/A/421.2/70/1959/60 del 6 agosto 2010 (*Sistemi di videosorveglianza*);
- la circolare n.558/SICPART/421.0/70/224632 del 2 marzo 2012 (*Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale*);
- la circolare di indirizzo n. 558/A/421.2/70/253289 del 29 novembre 2013 (*Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali*);
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017, recante "Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48";
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/110(23) del 30 gennaio 2018, recante "Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Adozione delle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata*";
- le "Linee Guida per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, approvate su proposta del Ministro dell'Interno il 26 luglio 2018 in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- l'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante "Fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie da comunicare alla Guardia di Finanza" e la Direttiva del Capo della Polizia n. 558/A/415.1/0/287943 datata 5 febbraio 2016;



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

CONSIDERATO

che lo schema del presente Protocollo è stato condiviso con i vertici provinciali delle Forze di Polizia;

ACQUISITO

il parere favorevole del Gabinetto del Sig. Ministro dell'Interno con nota n.24757 dell'11 aprile 2019;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza urbana e controllo coordinato del territorio)

Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica costituisce la sede istituzionale per l'analisi delle strategie di sicurezza individuandone le esigenze prioritarie e le relative progettualità.

Le Amministrazioni locali procederanno ad una dettagliata "mappatura" dei siti (luoghi pubblici, immobili anche privati) dove sono presenti particolari situazioni di degrado e di disagio sociale e che risultino comunque in stato di abbandono e di incuria, al fine di sviluppare miglioramenti dell'arredo urbano e contrastare situazioni di degrado delle condizioni di vita.

ART. 2

(Contributi dei soggetti istituzionali)

1. Le Amministrazioni comunali firmatarie si impegnano a:

- approvare, con apposita delibera di Giunta, un progetto "Controllo del vicinato" che recepisca pienamente il contenuto del presente protocollo e venga trasmesso al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per la relativa approvazione;
- promuovere e pubblicizzare, con il coinvolgimento della Polizia locale, l'attuazione del progetto, favorendo la costituzione di una rete, con l'individuazione di uno o più coordinatori tra i cittadini delle aree interessate, i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati al Prefetto per il rilascio del nulla osta;



Prefettura di Pisa

Ufficio Territoriale del Governo

- predisporre e installare una cartellonistica adeguata conforme al Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
 - far partecipare al progetto la Polizia locale, raccogliere le comunicazioni relative alla costituzione dei “Gruppi di controllo del vicinato” e promuovere assemblee pubbliche nelle zone interessate dall’iniziativa;
 - integrare il progetto con i sistemi di videosorveglianza in via di adozione o che comunque i Comuni si impegnano ad implementare in modo mirato compatibilmente con la capacità di spesa dell’Ente;
 - sensibilizzare, anche attraverso la Polizia locale, i cittadini delle aree interessate alla sperimentazione del progetto “Controllo del vicinato” affinché venga progressivamente migliorato in termini qualitativi il flusso delle informazioni verso le Forze di Polizia e favorita la costituzione di una rete;
 - vigilare sulla rigorosa osservanza della corretta esecuzione del progetto “Controllo del vicinato” da parte dei cittadini.
2. Le Unioni dei Comuni firmatarie si impegnano ad osservare i medesimi obblighi imposti ai singoli Comuni, come sopra descritti, con la differenza che dovranno approvare e trasmettere al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica il progetto con apposita delibera di Giunta dell’Unione, poi promuovendo e pubblicizzando lo stesso nei Comuni facenti parte dell’Unione.
3. La Prefettura – UTG di Pisa si impegna a:
- supportare il progetto di “Controllo del vicinato” attraverso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e coinvolgendo le Forze di Polizia;
 - dare impulso alla predisposizione e alla tenuta, da parte delle Forze di Polizia, di periodici incontri per un’adeguata formazione dei “coordinatori”, vertenti sui limiti e le modalità di svolgimento del progetto;
 - convocare apposite Riunioni di coordinamento delle Forze di Polizia, con la partecipazione degli Enti locali firmatari, al fine di monitorare periodicamente lo stato di attuazione del progetto e valutare l’adozione di eventuali modifiche.
4. Le Forze di Polizia si impegnano a:
- ✓ essere disponibili a incontri con la popolazione, anche con la partecipazione della Guardia di Finanza per le materie di specifica competenza, per fornire informazioni su quali sono i delitti più frequenti sul territorio e dare suggerimenti su come proteggersi dagli stessi;



Prefettura di Pisa

Ufficio Territoriale del Governo

- ✓ creare un rapporto costante e diretto con i “coordinatori”, ai quali dare le informazioni ritenute necessarie ed eventualmente direttive generali;
- ✓ ciascuna delle Forze di Polizia presenti nelle zone interessate e le Polizie locali identificheranno inoltre uno o più responsabili del progetto che fungeranno da referenti per i coordinatori dei residenti nominati dai Comuni e che si scambieranno tra loro ogni informazione ritenuta utile.

ART. 3

(Sicurezza integrata – modello organizzativo)

Nell’ambito della sicurezza integrata, si fa riferimento a un livello di collaborazione interistituzionale adottando un modello organizzativo che supporti le attività istituzionali delle Forze di Polizia e degli organi di Polizia locale attraverso il seguente schema di compartecipazione civica:

- l’attività di controllo di vicinato viene svolta da gruppi di cittadini nel cui ambito saranno individuati dei “coordinatori”; tale azione di controllo dovrà consistere nello svolgimento di un’attività di mera osservazione riguardo fatti e circostanze che accadano nella propria zona di residenza. Le segnalazioni, in via esemplificativa, potranno riguardare:

- ✓ presenza di mezzi di trasporto o persone palesemente sospetti;
- ✓ eventuale fuga sospetta di mezzi di trasporto o persone;
- ✓ presenza in luogo pubblico di auto, moto o biciclette che si sospettano rubate;
- ✓ persone in stato confusionale o in evidente difficoltà;
- ✓ presenza di ostacoli pericolosi sulle vie di comunicazione;
- ✓ interruzione dei servizi di fornitura di energia;
- ✓ situazioni significative di degrado urbano e disagio;
- ✓ atti vandalici;
- ✓ gravi fenomeni di bullismo;
- ✓ utilizzo indebito di spazi pubblici.

ART. 4

(Modalità delle segnalazioni alle Forze di Polizia)

Le segnalazioni avverranno, a carico del coordinatore del gruppo di controllo del vicinato, attraverso i numeri e gli indirizzi e-mail che saranno comunicati dalla Questura e dai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la quale sarà interessata per le questioni che attengono alle aree di prioritaria competenza (ovvero per i fatti di interesse economico-finanziario di ogni genere e tipo).



Prefettura di Pisa

Ufficio Territoriale del Governo

È severamente vietata qualsiasi iniziativa personale ovvero qualunque forma, individuale o collettiva, di pattugliamento del territorio.

ART. 5

(Modalità non consentite di svolgimento del controllo di vicinato)

È fatto divieto comunque di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai Corpi di Polizia statali e locali, alle Forze Armate o ad altri Corpi dello Stato, ovvero che contengono riferimenti a partiti, movimenti politici e sindacali, nonché sponsorizzazioni private.

I cittadini, in particolare, dovranno attenersi a quanto segue:

- astenersi da incaute iniziative personali e/o da comportamenti imprudenti, che potrebbero determinare situazioni di pericolo per sé e per altri;
- astenersi da intervenire direttamente e attivamente in caso di commissione di reati;
- non sconfinare in eventuali, possibili forme di pattugliamento attivo, individuale o collettivo, del territorio;
- astenersi dal segnalare fatti e circostanze che non siano stati oggetto di una appropriata osservazione e adeguata valutazione sul piano della potenziale pericolosità o che, comunque, appaiano manifestamente inidonei a rappresentare una possibile minaccia per la sicurezza, l'incolumità e la tranquillità pubblica.

ART. 6

(Durata e verifiche)

Il presente Protocollo, in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso, ha la durata di anni tre, tacitamente rinnovabili salvo diversa volontà delle parti, e potrà essere esteso ai Comuni della provincia che manifesteranno interesse, nel rispetto delle disposizioni previste.

Oltre alle verifiche di volta in volta necessarie, si procederà, comunque, ogni semestre ad una verifica generale congiunta.

Con cadenza trimestrale verranno effettuate riunioni tra i coordinatori del progetto, le Forze di Polizia e la Polizia locale.

Pisa, 7 agosto 2019